

Francesca Izzo

Ricerca Psicoanalitica, 1990, Anno I, n. 1, pp. 67-70.

Psicoterapia Psicoanalitica: quale riconoscimento?

Nella legge sull'ordinamento della professione di psicologo n. 56/89 gli articoli che regolamentano *l'esercizio dell'attività psicoterapeutica* sono due: *l'art. 3 e l'art. 35* delle norme transitorie.

L'art. 3 recita che l'esercizio della psicoterapia deve essere subordinato all'acquisizione di una *Formazione e di un addestramento in psicoterapia* mediante corsi di specializzazione almeno quadriennale.

Poiché l'art. 3 entrerà in vigore nel 1994, attualmente e per i prossimi 4 anni, l'esercizio dell'attività psicoterapeutica è regolamentato dall'art. 35 che pertanto ora diviene argomento di interesse privilegiato.

Sia in sede legislativa, che attualmente in sede applicativa, la legge contiene precise indicazioni atte a privilegiare in un primo momento la definizione della posizione dei singoli professionisti.

Esaminiamo a questo riguardo le condizioni richieste dall'art. 35.

L'art. 35 consente l'esercizio della psicoterapia e consensualmente apre le porte al necessario riconoscimento giuridico, a coloro i quali, in possesso dei requisiti richiesti, possano documentarli mediante autocertificazione all'Ordine.

Tali requisiti sono quattro:

- 1) essere laureati da almeno 5 anni;
- 2) essere iscritti all'Ordine dei medici o degli psicologi;
- 3) *avere acquisita una specifica formazione in psicoterapia potendone documentare il curriculum scientifico e formativo;*
- 4) aver svolto con preminenza e continuità la professione psicoterapeutica.

Per quanto attiene alla documentazione del terzo requisito, il Consiglio Superiore della Sanità ha emanato il 25 luglio 1989 una circolare in cui vengono precisati alcuni elementi che dovranno essere tenuti in considerazione nel riconoscimento dell'attività psicoterapeutica.

- a) Viene ribadito che l'arco di tempo relativo alla formazione psicoterapeutica dovrà avere una durata almeno quadriennale;
- b) accanto alla formazione teorica è richiesta una formazione personale (training didattico) coerente con l'indirizzo della scuola prescelta;
- c) sarà necessario documentare l'acquisizione di conoscenze specifiche nelle seguenti aree tematiche: fondamenti teorici ed epistemologici di psicoterapia, psicopatologia generale e speciale, semeiotica e diagnostica psicologica, psicopatologia differenziale. Per tale documentazione faranno testo sia il piano di studi del corso di laurea che dei successivi corsi post-lauream inerenti la formazione psicoterapeutica;
- d) sarà necessario dimostrare di aver acquisito delle competenze specifiche nella teoria della tecnica e nella tecnica psicoterapeutica propria dell'indirizzo prescelto, attraverso corsi di formazione, ovvero attestati di supervisione, pubblicazioni, relazioni, comunicazioni a congressi, comprovanti la corretta applicazione delle metodiche impiegate, la documentazione dei risultati ottenuti, la validazione da parte di istituzioni scientifiche riconosciute a livello nazionale ed internazionale della professionalità del candidato.

Per ciò che concerne il punto 4, in riferimento alla documentazione della continuità e preminenza della professione psicoterapeutica, l'orientamento che pare attualmente prevalere per i liberi professionisti è la

produzione delle dichiarazioni annuali IVA, ovvero del repertorio dei pazienti o copia del bollettino dei clienti.

Per gli operatori dei servizi pubblici farà fede la certificazione a tal fine rilasciata dal capo servizio contenente l'indicazione dello svolgimento della psicoterapia fra le funzioni professionali esercitate.

I corsi di formazione post-lauream S.I.P.Re. per psicoterapeuti psicoanalitici attivati a Roma e Milano, rispondono ai requisiti formativi esplicitati dalla Circolare del 25 luglio 1989 del Consiglio Superiore della Sanità, con particolare riguardo ai punti a, b e c precedentemente presi in esame.

- Punto b
- l'iter formativo prevede sia una formazione teorica che una formazione personale concepite come due momenti paralleli ed integrati:
 - il training psicoanalitico (analisi didattica individuale);
 - il corso teorico di base cui segue un anno di tirocinio e un periodo di attività psicoterapeutica sotto il controllo di un analista supervisore della S.I.P.Re.
- Punto a
- I corsi della S.I.P.Re. contemplano una ricca proposta di discipline inerenti aree tematiche teoriche, epistemiche, psicodiagnostiche e psicopatologiche.

Inoltre l'organizzazione della didattica dei corsi S.I.P.Re. è improntata al fine di sollecitare la più ampia partecipazione da parte degli iscritti sia alle discipline teoriche, che a quelle di addestramento alla tecnica psicoanalitica.

Le discipline teoriche hanno un taglio di tipo seminariale con uso critico dei testi in modo da offrire oltre alla conoscenza della materia il necessario corredo critico di decodifica.

Il corso di "Teoria freudiana", preceduto dall' "Introduzione all'epistemologia freudiana" e collegato al corso sui "Post-freudiani" e al senenario sull'"Epistemologia e metodologia della ricerca in psicoanalisi" costituisce la piattaforma della formazione teorica.

Le lezioni di "Tecnica psicoanalitica" precedute dal corso di "Teoria della tecnica", sono strutturate secondo una metodologia didattica che coinvolge in prima persona gli iscritti impegnandoli direttamente attraverso sedute simulate e/o analisi di protocolli di sedute tratte da casi reali.

Ciò offre la possibilità di sperimentare in prima persona, ed è quindi occasione di quell'addestramento che la legge prevede, le diverse fasi del processo analitico: dal colloquio diagnostico, all'analisi dei sogni, all'uso dell'interpretazione etc... Fino ad arrivare nell'ultimo anno a poter formulare un progetto terapeutico articolato fondato sull'individuazione delle modalità psicologiche strutturali del soggetto e sulla previsione dello sviluppo dell'intero lavoro analitico.

Questa metodologia oltre a fornire una puntuale strumentazione teorico-clinica, presenta inoltre il vantaggio di proporre un'occasione di riflessione che amplifica l'elaborazione delle problematiche affrontate nel proprio training personale.

Una volta completata la formazione per psicoterapeuti individuali è possibile, per chi lo desidera, arricchire ulteriormente la propria strumentazione ed estendere il proprio campo d'intervento, sia nell'ambito delle Strutture Pubbliche che nella dimensione professionale privata, indirizzandosi verso una Specializzazione per Psicoterapeuti Psicoanalitici di Gruppo e di Comunità o per Psicoterapeuti Psicoanalitici per l'Infanzia e l'adolescenza.

La prima Specializzazione si rivolge in particolare a chi lavora in una dimensione di gruppo (Comunità terapeutiche, Cooperative di servizi, Associazioni professionali etc.), e quindi individua nell'intervento psicoanalitico sul gruppo lo strumento tecnico privilegiato.

La Specializzazione per psicoterapeuti psicoanalitici per l'infanzia e per l'adolescenza, permette invece l'acquisizione di una strumentazione idonea per intervenire sulle problematiche dell'età evolutiva.

Nel ricollegarci al quesito che dà il titolo al nostro intervento sulla possibilità di ottenere un riconoscimento giuridico per la psicoterapia, ricordiamo come gli argomenti fin qui trattati risentono della collocazione imposta attualmente dalle norme transitorie (art. 35) della legge 56/ 89.

Per la regolamentazione a regime (art. 3) nulla ancora é stato deciso.

In particolare risulta del tutto evasa la spinosa questione della regolamentazione delle cosiddette "psicoterapie del profondo" - compresa la psicoanalisi -, che esigono un training personale didattico e quindi non rientrano nei criteri formativi proposti dalle scuole di specializzazione post-lauream universitarie.

In attesa che la materia venga regolamentata da un'apposita commissione di prossima costituzione, gli elementi finora esplicitati (Circolare del Cons. Sup. della Sanità), e più in generale un'attenzione al livello qualitativo dei contenuti formativi proposti dalle differenti scuole di specializzazione, sembrano essere al momento attuale gli unici indici di riferimento in questa complessa materia.